



## COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

### Citta Metropolitana di Messina

\*\*\*\*\*

#### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

del 30.09.2020

**OGGETTO:** Determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione di prosecuzione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente		X
Tarallo Silvana	Vice Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Consigliere Comunale	X	
Mingari Antonina	“	X	
Sottosanti Cinzia	“	X	
Napoli Matteo	“		X
Antoci Calogero	“		X
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Colombo Carmelo	“	X	
Torcivia Rita Antonina	“	X	
Rondinella Rosario	“	X	
Pezzicara Giuseppe	“	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n. 9	Assenti n. 3

Risultano altresì presenti: il Sindaco e l'Assessore Rampulla.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.

Il Vice Presidente dà atto del rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa emergenziale vigente.

Vengono designati scrutatori: Amoroso-Lucifaro-Pezzicara

Il VICE PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore ai tributi PELLEGRINO precisa che la proposta riguarda la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 nella misura di quelle vigenti nel 2019, nelle more che sia approvato il Piano Economico Finanziario entro il prossimo 31 dicembre. Per il corrente anno si è fatturato applicando le vecchie tariffe e il vecchio PEF.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia l'assessore Rampulla per avergli recapitato il Piano per l'anno 2020 e chiede cosa c'è da aspettarsi con il nuovo Piano.

L'assessore PELLEGRINO chiarisce che entro il 31 dicembre sarà adottato il PEF per l'anno corrente con il sistema ARERA che consente di spalmare gli eventuali squilibri derivanti nei successivi tre anni.

Il consigliere COLOMBO, riottenuta la parola, precisa che i Piani Finanziari devono essere redatti il prima possibile per consentire ai cittadini di conoscere all'inizio dell'anno quanto pagare.

L'assessore RAMPULLA, chiesta e ottenuta la parola, condivide quanto affermato dal consigliere Colombo e accenna alla proposta di Piano del 10.8.2020, recapitata ai consiglieri sulla quale il Revisore dei conti si è espresso nel senso di approfondire l'argomento alla luce della deliberazione ARERA. Comunica che l'Ufficio tecnico si è subito attivato per gli adempimenti di competenza. Ciò ha determinato il ritardo.

Il Vice Presidente, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il consigliere COLOMBO dichiara voto contrario poiché in tal senso ci si è espressi quando l'anno scorso furono approvate le tariffe.

Messa ai voti, la proposta riporta il seguente risultato: favorevoli 5 – contrari n. 4.

Il Vice Presidente comunica l'approvazione della proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole n. 23 del 25.9.2020 espresso sulla proposta di deliberazione dal Revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale in data 26.9.2020 al n. 9785;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico-finanziaria dall'oggetto: "Determinazione tariffe TARI per l'anno 2020".



COMUNE DI  
**SANTO STEFANO  
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE



## **PARERE N. 23 DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**PROPOSTA DI DELIBERA N. 43 DEL 24/09/2020 AVENTE AD OGGETTO  
"DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020"**

*IL REVISORE UNICO*

*Dott. Luigi Sorce*



COMUNE DI  
**SANTO STEFANO  
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

**Comune di Santo Stefano di Camastra**

**Provincia di Messina**

**ORGANO DI REVISIONE**

Parere n. 23 del 25/09/2020

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di settembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui all' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24/09/2020 avente ad oggetto "determinazione delle tariffe tari anno 2020", ed i relativi allegati,

**ESAMINATA**

la proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe TARI anno 2020

Visti

- il D. Lgs N. 267/2000;
- l'art. 38 del DL 34/2020,
- la L. n. 448/2001;
- il D.Lgs n. 449/1997
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448,



COMUNE DI  
**SANTO STEFANO  
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

- i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI
- l'art. 107 del decreto Cura Italia come confermato dalla L. 24/04/2020 n. 27 " Differimento di termini amministrativo-contabili" che ha fissato il termine del 30 settembre 2020 quale data ultima per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Dato atto,**

- che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e corrispettivo previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito al 30 settembre 2020;
- che il comma 5 art. 107 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto che "i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
- l'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 , comma 1 , L. 24 aprile 2020, n. 27 comma 5, approvando per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, di cui al Piano Finanziario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.3.2019;
- che il nuovo Piano Finanziario dovrà essere redatto secondo il metodo MTR-ARERA di cui alle delibere 31 ottobre 2019 n. 443, 3 marzo 2020, n.57 (semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria dei servizi) e deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 (Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19) e



COMUNE DI  
**SANTO STEFANO  
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

alla determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020 (chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti) e approvato entro il 31/12/2020;

RITENUTO

- che la proposta sopracitata sia rispettosa delle norme vigenti in materia;
- che la bozza di delibera visionata sia congrua, coerente ed attendibile dal punto di vista contabile,

**visto** il parere regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Settore rag. Pietro Mazzeo ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in relazione all'adozione, da parte di questo Consiglio Comunale, della proposta di deliberazione in oggetto.

Santo Stefano di Camastra, li 25/09/2020

L'Organo di Revisione

Dott. Luigi Sorce

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 43 DEL 24-9-2020 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**PROPONENTE:** ASSESSORE AL BILANCIO

**OGGETTO:** Determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 30 settembre 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e corrispettivo previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito al 30 settembre 2020;

Dato atto, infine, che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che il piano finanziario 2020 deve essere redatto secondo il metodo MTR-ARERA di cui alle delibere 31 ottobre 2019 n.443, 3 marzo 2020, n.57, e deliberazione 5 maggio 2020 n.158 e alla determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020.

Visto l'art. 1 del D.L. 30.7.2020 n. 83 il quale ha prorogato al 15.10.2020 la dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione socio-economico-finanziaria attuale e delle difficoltà interpretative e applicative indotte dalle modifiche legislative e regolamentari sopra brevemente richiamate, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 – comma 5, approvando per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.3.2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti per l'anno 2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.3.2019 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2019;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere del revisore dei conti, il cui verbale costituirà allegato all'originale della delibera approvativa della detta proposta;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate.
- 2) Di approvare le tariffe per l'esercizio 2020, avvalendosi del disposto dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 comma 5 il quale prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 Dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

- 3) di precisare che l'approvazione delle tariffe TARI, di cui alle tabelle allegate (dalla lett. A alla lettera I), salvo conguaglio nei termini di cui al punto precedente, ha decorrenza dal 01/01/2020.
- 4) Provvedere a seguito dell'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, entro il 31 dicembre 2020, al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lett. C, del D.lgs. n. 267/2000 su tale quota è apposto il vincolo di impignorabilità, unitamente alle somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto d), l.r. 9/2010 e s.m.i.
- 6) Di demandare al responsabile tributi ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente (articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'articolo 15 bis D.L. 30-4-2019 n. 34 convertito con legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58).

Il Proponente  
Assessore al bilancio  
Agostino Pellegrino





# COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

## PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 24/09/2020**

**OGGETTO: Determinazione tariffe TARI per l'anno 2020.**

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/09/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo



Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 24/09/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo



## TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

## RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
  1. **costi fissi:** il riparto tra utenze domestiche 60% e utenze non domestiche 40%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.
- **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. E' stato deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.
- **coefficienti:** Sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1° del DPR n. 158/1999.
- **l'agevolazione per le famiglie numerose** è assicurata riducendo il coefficiente Ka, della parte fissa della tariffa, ponendo quale limite inferiore il Ka della categoria precedente. Per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb), sono stati assunti i valori diversificati tra quelli massimi, minimi e medi della tabella 2 allegata al Dpr 158/99 ai fini dell'agevolazione da applicare alle famiglie numerose.
- *Al fine di incentivare la raccolta differenziata, così come previsto dal vigente regolamento approvato dal C.C. con atto n. 52/2018 di premiare gli utenti virtuosi, è stato previsto un bonus di € 10.000,00.*

AL. B<sup>n</sup>

## DOMESTICHE

N. occ.	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	0,44773	111,63962
2	0,51959	200,95131
3	0,56381	223,27924
4	0,60251	290,26301
5	0,60803	323,75490
6	0,58592	379,57471

# CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

$$Quv = Q_{tot} / \text{Somm.}(n) \cdot N(n) \cdot Kb(n)$$

costi Variabili UD al lordo dell'Iva  
rifiuti prodotti UD

465.894,46
1.555.162,02
<b>465.894,46</b>

costi Variabili UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte variabile TVd al lordo dell'Iva =

Cu = 0,29958  
 Quv = 372,65456

N. occ.	N Utenze	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€
1	1395	1,00	1395	111,6396	155737,27	111,63962
2	599	1,80	1078,2	200,9513	120369,84	200,95131
3	373	2,00	746	223,2792	83283,16	223,27924
4	267	2,60	694,2	290,263	77500,22	290,26301
5	72	2,90	208,8	323,7549	23310,35	323,75490
6	15	3,40	51	379,5747	5693,62	379,57471
Totale utenze			4173,2			
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>465894,46</b>	TVd Tot al netto dell'Iva
IVA						
<b>TOTALE LORDO</b>					<b>465894,46</b>	
<b>COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)</b>					<b>465894,46</b>	
<b>DIFFERENZA</b>					<b>0,00</b>	

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola, 160 - Tel. 059/379811 Fax 059/379800 e-mail tribut@datagraph.it

All. 2"

# CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TFd(n,S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 123.928,72  
 costi Fissi UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva =

123.928,72

$$Quf = Ctulf / Som.(n)Stot(n) \cdot Ka(n)$$

**Quf =** 0,55276

N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€/mq
1	111837,00	0,81	90587,97	50073,20	0,44773
2	59822,00	0,94	56232,68	31083,05	0,51959
3	38159,00	1,02	38922,18	21514,54	0,56381
4	26784,00	1,09	29194,56	16137,52	0,60251
5	6812,00	1,10	7493,20	4141,92	0,60803
6	1670,00	1,06	1770,20	978,49	0,58592
<b>TOTALE NETTO</b>			224200,79	<b>123928,72</b>	TFd al netto dell'Iva
IVA					
<b>TOTALE LORDO RICAVI</b>				<b>123928,72</b>	
<b>COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)</b>				<b>123928,72</b>	
<b>DIFFERENZA COSTI - RICAVI</b>				<b>0,00</b>	

245.084,00

**Datagraph S.r.l.** - Via Collegarola, 160 - Tel. 059/379811 Fax 059/379800 e-mail [tributi@datagraph.it](mailto:tributi@datagraph.it)

ALL'81

## NON DOMESTICHE

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza,	0,82040	3,08637
2	Cinematografi e teatri	0,60770	2,28067
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di	0,60770	2,30666
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,04828	3,92456
5	Stabilimenti balneari	0,71405	2,69651
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,69886	2,62504
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,83830	6,94596
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	0,65328	2,43661
9	Case di cura e riposo	1,51925	5,69192
10	Ospedali	1,74714	6,54960
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie - viaggi -	1,58002	5,91284
12	Banche e istituti di credito	0,97232	3,61918
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	1,50406	5,65293
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,91426	7,15388
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	1,12425	4,19097
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	2,17253	8,16751
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di	2,27888	8,58336
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	1,58002	5,91933
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,09657	7,86212
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,42810	5,36054
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,39771	5,26957
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	5,16546	19,44738
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	3,87410	14,55467
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	3,88929	14,61965
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari,	3,03851	11,43582
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,05370	11,47480
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,71510	25,29524
28	Ipermercati di genere misti	3,32716	12,51442
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	5,08950	19,16799
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,03580	7,66719

**TALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**  
conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

ALL. n° 5

TFnd(ap,Sap) = Qapf \* Sap(ap) \* Kc(ap)

Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) \* Kc(ap)

costi Fissi UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva=

**80.912,14**

Ctapf = **80912,14** costi fissi UND al lordo dell' Iva

Qapf = **1,51925**

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KC	Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)	TFnd (ap)	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	22,00	11259,00	0,54	6079,86	9.236,85	0,82040
2	Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,40	0,00	-	0,60770
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	43,00	5009,00	0,40	2003,60	3.043,98	0,60770
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	4,00	1884,00	0,69	1299,96	1.974,97	1,04828
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,47	0,00	-	0,71405
6	Sale esposizioni, autosaloni	8,00	998,00	0,46	459,08	697,46	0,69886
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,00	1500,00	1,21	1815,00	2.757,44	1,83830
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	13,00	870,00	0,43	374,10	568,35	0,65328
9	Casa di cura e riposo	2,00	1690,00	1,00	1690,00	2.567,54	1,51925
10	Ospedali	5,00	1060,00	1,15	1219,00	1.851,97	1,74714
11	Uffici conumerziali, studi professionali, agenzie finanziarie - viaggi - ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici - veterinari, ufficio postale	97,00	6152,00	1,04	6398,08	9.720,30	1,58002
12	Banche e istituti di credito	4,00	713,00	0,64	456,32	693,27	0,97232
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	94,00	5990,00	0,99	5930,10	9.009,32	1,50406
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	7,00	444,00	1,26	559,44	849,93	1,91426
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,00	454,00	0,74	335,96	510,41	1,12425
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	13,00	416,00	1,43	594,88	903,77	2,17253
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista, saloni di bellezza, ecc.	21,00	967,00	1,50	1450,50	2.203,68	2,27888
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	12,00	805,00	1,04	837,20	1.271,92	1,58002
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gonumista	16,00	1378,00	1,38	1901,64	2.889,07	2,09657
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,94	0,00	-	1,42810
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	50,00	7121,00	0,92	6551,32	9.953,11	1,39771
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	12,00	913,07	3,40	3104,43	4.716,42	5,16546
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	0,00	0,00	2,55	0,00	-	3,87410
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	24,00	1349,00	2,56	3453,44	5.246,65	3,88929
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	18,00	1691,14	2,00	3382,27	5.138,53	3,03851
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	2,01	0,00	-	3,05370
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,00	241,00	4,42	1065,22	1.618,34	6,71510
28	Ipermercati di genere misti	2,00	657,00	2,19	1438,83	2.185,95	3,32716
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	9,00	256,00	3,35	857,60	1.302,91	5,08950
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	0,00	0,00	1,34	0,00	-	2,03580

TOTALE NETTO	53257,84	<b>80.912,14</b>
IVA		
<b>TOTALE LORDO RICAVI</b>		<b>80.912,14</b>
<b>COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)</b>		<b>80.912,14</b>
<b>DIFFERENZA COSTI - RICAVI</b>		<b>0,00</b>

# CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

ALL. n° 2

TVnd(ap,Sap) = Cu \* Sap(ap) \* Kd(ap)

costi Variabili UND al lordo dell'Iva 304.179,03

rifiuti prodotti UND 468.138,98

costi Variabili UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva=

304.179,03

Cu = 0,64976

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KD	TVnd	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	22,00	11.259,00	4,75	34.749,45	3,08637
2	Cinematografi e teatri	-	-	3,51	-	2,28067
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	43,00	5.009,00	3,55	11.554,04	2,30666
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	4,00	1.884,00	6,04	7.393,88	3,92456
5	Stabilimenti balneari	-	-	4,15	-	2,69651
6	Sale esposizioni, autosaloni	8,00	998,00	4,04	2.619,79	2,62504
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,00	1.500,00	10,69	10.418,94	6,94596
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	13,00	870,00	3,75	2.119,85	2,43661
9	Casa di cura e riposo	2,00	1.690,00	8,76	9.619,34	5,69192
10	Ospedali	5,00	1.060,00	10,08	6.942,58	6,54960
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie - viaggi - ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici - veterinari, ufficio postale	97,00	6.152,00	9,10	36.375,77	5,91284
12	Banche e istituti di credito	4,00	713,00	5,57	2.580,47	3,61918
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	94,00	5.990,00	8,70	33.861,06	5,65293
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	7,00	444,00	11,01	3.176,32	7,15388
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,00	454,00	6,45	1.902,70	4,19097
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	13,00	416,00	12,57	3.397,68	8,16751
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbieri, estetista, saloni di bellezza, ecc.	21,00	967,00	13,21	8.300,11	8,58336
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	12,00	805,00	9,11	4.765,06	5,91933
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	16,00	1.378,00	12,10	10.834,01	7,86212
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	8,25	-	5,36054
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	50,00	7.121,00	8,11	37.524,62	5,26957
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	12,00	913,07	29,93	17.756,79	19,44738
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	-	-	22,40	-	14,55467
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	24,00	1.349,00	22,50	19.721,91	14,61965
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	18,00	1.691,14	17,60	19.339,53	11,43582
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	17,66	-	11,47480
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,00	241,00	38,93	6.096,15	25,29524
28	Ipermercati di genere misti	2,00	657,00	19,26	8.221,97	12,51442
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	9,00	256,00	29,50	4.907,00	19,16799
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	-	-	11,80	-	7,66719
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>304179,03</b>	
<b>IVA</b>						
<b>TOTALE LORDO RICAVI</b>					<b>304179,03</b>	-
<b>COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)</b>					<b>304179,03</b>	
<b>DIFFERENZA COSTI - RICAVI</b>					<b>0,00</b>	

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

## ART. 9 RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie, relativamente alla parte variabile su cui l'attività viene svolta:

<b>Percentuale di riduzione della parte variabile per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali</b>	
<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione sulla parte variabile</b>
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	40
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	40
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	30
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, laboratori di produzione di ceramiche ed analoghi	50
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	40
Attività di verniciatura, galvanotecnica,	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	70
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Macellerie e pescherie	60
Frantoi	70

2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. La domanda di riduzione corredata di copia dell'apposito contratto di smaltimento del rifiuto speciale con ditta abilitata, deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

## ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Si confermano le riduzioni previste all'art. 22 del regolamento TARI sulla parte variabile della tariffa:
  - a) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;
  - b) utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti del 50% sia residenti che non residenti;
  - c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato del 40%;
  - d) locali relativi ad utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 35%
  - e) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti, ricadenti in zona agricola: 40%
  - f) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse:30%
    - f-1 L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
      - I. compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.
      - II. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata,
      - III. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
      - IV. autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.
      - V. La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.

La riduzione prevista per le utenze domestiche che effettuano la pratica del compostaggio è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento, in mancanza di apposita regolamentazione take agevolazione non potrà essere applicata.
  - g) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 33%
  - h) le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti. 33%
  - i) per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale ma tenute a disposizione dei residenti nel Comune 100%
  - j) per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione 100%
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE  
F.to: Tarallo

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Testagrossa

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 07-10-2020

Dalla Residenza Municipale, li 07-10-2020



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Anna A. Testagrossa**